CAMERA DEI DEPUTATI N. 997

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, NAPOLI

Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti elementari delle scuole statali del personale dipendente dai comuni che abbia svolto attività scolastiche integrative

Presentata il 16 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema che affrontiamo con la presente proposta di legge considera, più che le persone interessate, la necessità di sanare una disfunzione che si è determinata nel campo della scuola elementare.

A partire dal 1971, la trasformazione della scuola dell'obbligo e l'affermazione di nuove concezioni pedagogico-educative hanno indotto il Parlamento ad approvare la legge 24 settembre 1971, n. 820, dando così l'avvio alla sperimentazione della scuola a tempo pieno ed alla sua successiva attuazione.

Si è, così, avuta una avocazione allo Stato di attività scolastiche che sino a quel momento erano di competenza dei comuni. Il trasferimento, per un complesso di intuitive ragioni, è stato graduale, in quanto comportava per lo Stato anche l'assunzione di nuovo personale.

Quasi contemporaneamente, mentre il piano di avocazione delle scuole elementari da parte dello Stato muoveva i primi passi, il 14 gennaio 1972 veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 3, che attribuiva alle regioni le competenze relative al diritto allo studio ed all'assistenza scolastica. Da ciò una serie di provvedimenti regionali che delegavano questi compiti ai comuni, creando non pochi inconvenienti ed anche contrattempi.

Dal canto suo, lo Stato proseguiva nella sua opera di avocazione, con la conseguenza che i comuni ridussero progressivamente, e nel loro complesso, le attività sino ad allora svolte specie nel campo delle attività integrative. Intanto, se da un lato i comuni, riducendo le attività integrative, accusavano un eccesso di personale progressivamente sempre più inutilizzato, d'altro lato lo Stato, per far fronte ai nuovi compiti, era costretto ad assumere altro personale.

Ciò ha creato una situazione di grave difficoltà per il personale comunale che, pur svolgendo da anni compiti che ora sono dello Stato, si vede attualmente destinato ad altri incarichi, mentre il nuovo personale assunto dallo Stato sta facendo il tirocinio, proprio in quei settori dove esistono persone sperimentate, ma inutilizzate a causa di questa divisione fra dipendenti comunali e dipendenti statali. Divisione che, se per altre ragioni e motivi nessuno discute, nel caso di specie – che abbiamo qui sottolineato – è semplicemente assurda.

Pertanto, con l'articolo 1 della presente proposta di legge, prevediamo che il personale addetto alle attività di refezione, di ricreazione e di doposcuola, o ad attività integrative che sino ad ora ha svolto questa attività alle dipendenze dei comuni, sia legittimato a chiedere il trasferimento nei ruoli statali degli insegnanti elementari. La richiesta di trasferimento può essere fatta a condizione che l'interessato sia in possesso del diploma di abilitazione magistrale, ed abbia compiuto presso le amministrazioni comunali di provenienza un periodo di almeno tre anni di servizio e che al momento della presentazione della domanda abbia un rapporto di lavoro con un minimo di diciotto ore settimanali.

È intuitivo il valore della richiesta del diploma di abilitazione magistrale, poiché l'interessato deve avere il titolo legale per essere immesso nei ruoli degli insegnanti elementari, come è intuitivo il valore delle altre condizioni richieste in modo da immettere nelle varie attività personale già sicuramente sperimentato.

Ovviamente, coloro che vengono trasferiti nei ruoli dello Stato, mantengono integri tutti i benefìci ed i vantaggi acquisiti presso l'amministrazione comunale di provenienza, ed in particolare (articolo 2) avranno diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, alla valutazione di punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestato alle dipendenze dell'ente locale, nonché degli altri titoli valutabili in base alle norme in atto per il personale docente statale.

Analogamente le eventuali posizioni economiche più favorevoli di cui gli interessati godevano al momento del trasferimento nei ruoli statali, sono conservate quale assegno *ad personam* (articolo 4), e questo nuovo personale sarà inquadrato nei ruoli provinciali degli insegnanti elementari delle scuole statali.

Con l'articolo 2, data la necessità di risolvere rapidamente una situazione tanto delicata, abbiamo fissato un termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, per la presentazione della domanda di trasferimento.

Vorremmo concludere questa relazione facendo notare che ragioni di chiarezza nell'esercizio di funzioni, di competenze, nonché ragioni di equità, consigliano l'approvazione di questa proposta di legge per porre fine alla commistione nell'espletamento delle attività integrative, e ricordando che nella X legislatura la proposta di legge, che pure aveva concluso il suo *iter* in sede referente, non ebbe dal Governo il necessario assenso al trasferimento in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Coloro che, in possesso del diploma di abilitazione magistrale, prestano la loro opera alle dipendenze dei comuni quali addetti alla attività di refezione, di ricreazione, di doposcuola o ad attività integrative, possono chiedere il trasferimento nei ruoli statali degli insegnanti elementari, purché al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto presso le amministrazioni comunali un periodo di servizio non inferiore ai tre anni anche limitatamente al periodo di attività previsto dai calendari scolastici, ed abbiano un rapporto di lavoro, anche a tempo indeterminato, con un minimo di diciotto ore settimanali.

ART. 2.

1. La domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La facoltà concessa dall'articolo 1 può essere esercitata anche dallo stesso personale che, a partire dall'anno scolastico 1981-1982, sia stato assegnato ad altro incarico o ad attività diversa da quella precedentemente svolta nell'ambito della scuola.

ART. 3.

1. Il personale che, ai sensi della presente legge, viene trasferito nei ruoli dello Stato, ha diritto al riconoscimento totale, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza, dalla data di assunzione presso detto ente.

2. Sono di conseguenza rivalutati, secondo le norme vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato. Il predetto personale è inquadrato nel ruolo provinciale del personale insegnante delle scuole elementari statali secondo la rispettiva anzianità.

ART. 4.

1. I benefìci economici di miglior favore goduti al momento del trasferimento nei ruoli dello Stato sono conservati a titolo di assegno *ad personam*.

ART. 5.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi annui, si provvede, a decorrere dal 1997, mediante istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.